

**NOTIFICARE
CON URGENZA**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

composta dai Signori :

- 1) Dott. GIUSEPPE GAMBADORO Presidente Est.
- 2) > MARCELLO ROMBOLA' Consigliere
- 3) Sig. LUPPINO ZAGARI ANNA Giudice Popolare
- 4) " LOMBARDO ADA > >
- 5) " CELI MARIA > >
- 6) " DE MARTE FRANCA RITA > >
- 7) " QUARANTA NICOLA > >
- 8) " CURRENTI ROSARIA AGNESE > >

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale dott. Giovanni Montera

l. appellant e i difensor.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

- 1) RABITO VINCENZO nato 14/1/1939 a Palermo ed ivi residente in via Tramontana n.28, *via Don M. Infanti n.2*
Arr. 4/8/83 - scarc. dec. term. 21/12/1988.

ASSENTE - Avv. Vittorio Mammana di Caltanissetta
CONTU RACC

- 2) GRECO SALVATORE nato a Palermo il 7/7/1927 ed ivi res.

ASSENTE - avv. Mario De Caprio di Roma
CONTU RACC

- 3) GRECO MICHELE nato il 2/5/1924 a Palermo ed ivi

N. 46/90 Reg. Sent.
N. 21/90 Reg. Gen.
ASS.APP.
N.3115/83 R.R.M.P.

S E N T E N Z A

In data 6/11/90
Addi 13.11.90 Estr. cont per il 1° e 2° estr. provv. per il 3°
Depositata in Cancelleria

Il 13/11/90
Il Direttore di Cancelleria
[Signature]

Li
fatto avviso ex art. 151 C.P.P.
Il Direttore di Cancelleria

CO RTE P A S T E R I O
U F F I C I O U N I C O
F E R R A R I

Addi
Estratti esecutivi Proc. Gen. e
Questura.
Mod. ISTAT M 315/75

N. Reg. Esec.
Art. Camp. pen.

Addi
redatta scheda Casellario

e comm. elettorale

Il Direttore di Cancelleria

residente - Not. M.C. 20/2/1986 - Detenuto anche per altro -
PRESENTE - avv. Vincenzo Trantino di Catania

I M P U T A T I

a) del reato di cui agli artt. 2 L. 2/10/67 n.895 - 10 L.14/10/74
n.497 - 1 L. 15/12/79 n.625 - 112 n.1 - 61;

In Palermo ed altrove fino al 28-29 luglio 1983

b) del reato di cui agli artt. 624-625 nn. 5 e 7 - 61 n.2 C.P. -
1 L. n.625/79

In Palermo il 27/7/1983

c) del reato di cui agli artt. 624-625 nn.2-5-7 - 61 n.2 C.P. -
1 L. 625/79

In Palermo il 29/7/83

d) del reato di cui agli artt. 1 L. n.895/67 - 9 L. 497/74 -
1 L. 625/79 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P.

In Palermo il 28-29 luglio 1983

e) del reato di cui agli artt. 2 L. 895/67 - 10 L.497/74 - 1 L.
n.625/79 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P.

In Palermo il 28-29 luglio 1983

f) del reato di cui agli artt. 4 L. 895/67 - 12 L. 497/74 - 1 L.
n.625/79 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P.*

In Palermo il 29 luglio 1983

g) del reato di cui agli artt. 285 in relazione agli artt. 419 e
422- 112 n.1 - 61 n.2 C.P. - 1 L. n.625/1979

In Palermo il 29 luglio 1983

h) del reato di cui agli artt. 81-575-576 n.1-577 n. 3-61 n. 2 e
e 10-112 n.1 C.P. - 1 L. n.625/79

In Palermo il 29 luglio 1983

i) del reato di cui agli artt. 81-582-583-585-61

nn.2 e 10 - 110 n.1 C.P.

In Palermo il 29 luglio 1983

l) del reato di cui agli artt. 81-336-339-61 n.2 CP

art. 1 L. n.625/1979

In Palermo il 29 luglio 1983

m) del reato di cui agli artt. 703-112 n.1 - 61 n.2

C.P. - art. 1 L. n.625/79

In Palermo il 29 luglio 1983

n) del reato di cui agli artt. 270 bis e 416 bis CP

art. 1 L. n.625/1979

In Palermo e ed altrove, fino al 29 luglio 1983

* * * * *

A P P E L L A N T I :

P.G. c/Rabito; P.M. c/Rabito, Parti Civili e imputati

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanisetta del 24/7/1984 che dichiarava Greco Michele, Greco Salvatore (cl.27), Rabito Vincenzo colpevoli del delitto di associazione per delinquere di cui alla lettera N) della rubrica ed i primi due, cioè Greco Michele e Greco Salvatore, anche dei reati di cui alle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M, unificati gli stessi e quello di cui alla lettera N) sotto il vincolo della continuazione e condanna il Rabito alla pena di anni 15 di reclusione ed il Greco Michele e il Greco

Salvatore alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per il periodo di mesi 18, nonchè tutti e tre in solido al pagamento delle spese processuali e il Rabito anche di quelle del rispettivo mantenimento in carcere durante la custodia preventiva. Dichiaro Greco Michele, Greco Salvatore e Rabito Vincenzo interdetti in perpetuo dai PP.UU., interdizione legale durante l'espiazione della pena, con decadenza per i primi due dalla potestà di genitori e sospensione di essa per il terzo durante il tempo dell'espiazione stessa. Ordina che il Rabito, espiata la pena sia sottoposto a libertà vigilata per la durata di anni tre, Condanna altresì Greco Michele e Greco Salvatore in solido al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese in favore delle parti civili: Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno in persona del rispettivo Ministro in carica, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, Presidenza della regione siciliana in persona del Presidente in Carica, tutti e cinque rappresentanti dall'Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, Comune di Palermo in persona del Vice Sindaco in carica, quale Procuratore Speciale del Sindaco in carica; avvocato Alberto Polizzi quale procuratore speciale di Passalacqua Agata vedova

Chinnici; avvocato Michelangelo Salerno quale procuratore speciale rispettivamente di Pecoraro Ignazio, Lo Nigro Antonio, Amato Alfonso, Calvo Cesare e Palieri Immacolata vedova Trapassi, quest'ultima in nome proprio e nella qualità; avvocato Russo Parrino Emanuele procuratore speciale di Lombardo Rosa Maria vedova Bartolotta in proprio e nella qualità, avvocato Nadia Alecci procuratore speciale di Paparcuri Giovanni. Risarcimento parti civili e provvisionale. Visto l'art.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Rabito Vincenzo dalle imputazioni di cui alle lettere A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - per non aver commesso il fatto.

§ § § § § § § § § §

Addì 14/6/85 La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta dichiara inammissibili gli appelli proposti dalle parti civili Passalacqua Agata vedova Chinnici e Paparcuri Giovanni avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 24/7/84 ed in parziale riforma della stessa sentenza, appellata anche dagli imputati Greco Michele, Greco

Salvatore (cl. 27), Rabito Vincenzo, nonchè dal P.G. presso questa Corte nei confronti di Rabito Vincenzo, dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Rabito ed ancora appellata dalle parti civili: Ministero della Difesa, Ministero dell'interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Cesare Calvo, Lo Nigro Antonio e Palieri. Immacolata vedova Trapassi, dichiara Rabito Vincenzo colpevole del delitto di strage comune di cui all'art. 422 C.P., così qualificata l'imputazione di cui alla lettera G) della rubrica, nonchè di tutti gli altri reati ascrittigli, esclusa per tutti i reati l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15/12/79 N° 625, assorbiti i reati di omicidio e lesioni personali in quello di strage e qualificata l'imputazione di cui alla lettera N) come associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis C.P.; dichiara i reati predetti unificati dal vincolo della continuazione e, concesse all'imputato Rabito le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti su tutte le contestate aggravanti lo condanna ad anni 22 di reclusione, gg. 20 di arresto e Lire 2.000.000 di multa, nonchè in solido con gli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (cl. 27) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed alla refusione delle spese in favore delle parti civili (vedi sent. Corte Assise Caltanissetta del 24/7/84). Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza qualificando anche nei confronti degli altri imputati l'imputazione di cui alla lettera G) della rubrica come strage comune ex art. 422 C.P., quella di cui alla lettera N) della rubrica come associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis C.P. ed escludendo per tutti i reati l'aggravante di cui all'art. 1 del citato decreto N° 625/79.

Condanna, infine, gli imputati Rabito, Greco Michele, Greco Salvatore (cl. 27) in via solidale tra loro al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.

- Addì 03/6/86 la Corte di Cassazione Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte Assise Appello di Catania.
- Addì 01/7/87 la Corte Assise Appello di Catania decidendo in sede di rinvio come da sentenza della Corte di Cassazione del 03/6/86, in riforma della sentenza della Corte Assise di Caltanissetta del 24/7/84 appellata da Greco Michele, Greco Salvatore, Rabito Vincenzo nonchè dal P.G. presso la Corte di Appello di Caltanissetta e dal P.M. di Caltanissetta nei confronti di Rabito Vincenzo, Greco Michele e Greco Salvatore, dalle parti civili, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Cesare Calvo, Lo Nigro Antonio e Palieri Immacolata vedova Trapassi, dichiara Rabito Vincenzo colpevole del delitto di cui all'art. 422 C.P., così qualificata l'originaria imputazione di cui alla lettera G) della rubrica, nonchè di tutti gli altri reati ascrittigli assorbiti i reati di omicidio e di lesioni personali nel reato di strage e qualificata l'originaria imputazione di cui alla lettera N) della rubrica come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis C.P., esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. N° 625/79, per tutti i reati per i quali risulta contestata e, ritenuta la continuazione tra i tutti i predetti reati, concesse a Rabito Vincenzo le circostanze attenuanti generiche che dichiara prevalenti su tutte le circostanze aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 22 di reclusione e L. 2.000.000 di multa. Conferma nel resto l'impugnata sentenza qualificando anche nei confronti di Greco Michele e Greco Salvatore l'imputazione di cui alla lettera G) della rubrica come strage comune ex art. 422 C.P., quella di cui alla lettera N) della rubrica come

associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis C.P., esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 del citato decreto N° 625/79 per i reati per i quali risulta contestata e condanna Greco Michele e Greco Salvatore anche alla pena della multa in lire 3.000.000. Condanna Rabito Vincenzo, Greco Michele e Greco Salvatore, in solido, al pagamento delle maggiori spese del procedimento, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede ed alla refusione delle spese sostenute dalle stesse parti civili (v. sent. Corte Assise Caltanissetta 24/7/84). Ordina che la presente sentenza emessa nei confronti di Greco Michele e Greco Salvatore venga pubblicata mediante affissione nel Comune di Catania e nel Comune di Palermo.

- Addì 18/2/88 La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, giudicando sui ricorsi proposti da Rabito Vincenzo, Greco Salvatore e Greco Michele avverso la sent. della Corte di Assise di Appello di Catania in data 01/7/87 annulla la sent. impugnata limitatamente al reato di strage e reati connessi, ascritti ai ricorrenti ai capi da A) a M) dell'imputazione e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di Assise di Appello di Messina; rigetta i ricorsi relativamente al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui al capo N) dell'imputazione; rimette al Giudice di Rinvio la decisione sulle spese a favore delle parti civili relative a questo giudizio di Cassazione.
- Addì 21/12/88 la Corte di Assise di Appello di Messina, pronunciando in sede di secondo rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sent. della Corte di Assise di Caltanissetta del 24/7/84, appellata dal P.G., P.M., da Rabito Vincenzo, Greco Michele, Greco Salvatore, nonché dalle parti civili,

Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Passalacqua Agata vedova Chinnci, Paparcuri Giovanni, Calvo Cesare, Lo Migro Antonio e Palieri Immacolata vedova Trapassi; assolve Rabito Vincenzo, Greco Michele e Greco Salvatore dalla imputazione di strage di cui al capo G) della rubrica, esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo, e dalle connesse imputazioni di cui ai capi A) B) C) D) E) F) H) I) L) M) della rubrica per insufficienza di prove. Determina le pene a carico dei suddetti imputati in ordine al reato associativo di cui al capo N) per il quale gli stessi sono stati riconosciuti colpevoli con la sent. della Corte di Assise di Appello di Catania in data 01/7/87 nei seguenti termini: a Rabito Vincenzo con le circostanze attenuanti generiche, già concesse con sent. 14/6/85 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, anni 5 e mesi 10 di reclusione; a Greco Michele anni 12 di reclusione, a Greco Salvatore anni 10 di reclusione. Sostituisce nei confronti dei Greco la pena accessoria della decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori con quella della sospensione di ta le potestà per la durata delle pene detentive loro irrogate. Riduce ad anni uno la misura di sicurezza della libertà vigila ta applicata a Rabito; revoca le disposizioni emesse in favore delle parti civili (v. sent. Corte Assise Caltanissetta del 24/7/84). Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Ordina l'immediata scarcerazione di Rabito per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare se non detenuto per altra causa.

- Addì 09/1/90 la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del P.G. di Messina; annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei riguardi di Greco Michele e Greco Salvatore e, per l'effetto estensivo, anche di Rabito Vincenzo, in ordine, alla

condanna dei suddetti imputati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in favore delle parti civili. Annulla altresì la stessa sent. nei confronti di Greco Michele in ordine alla entità della pena da determinarsi per il delitto previsto dall'art. 416 bis commi 1 e 4 C.P., nonché per la misura delle pene inflitte a Greco Salvatore e Rabito Vincenzo per la stessa imputazione e rinvia, per la relativa deliberazione, alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi di Greco Michele, Greco Salvatore e Rabino Vincenzo. Sostituisce la formula assoluta "per non aver commesso il fatto" a quella "per insufficienza di prove", contenuta nella stessa sentenza, per tutti e tre gli imputati ed in relazione a tutte le imputazioni comprese tra il capo A) ed il capo M) della rubrica, stante l'immediata applicazione dell'art. 254 delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale (decr. legge 28/7/89 Nr. 271). Rigetta i ricorsi delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa e Presidenza della Regione Siciliana e condanna le stesse, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, al versamento della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle Ammende.

IN FATTO

SCM/
Vincenzo Robito, Michele e Salvatore Greco, in
sieme ad altri, in origine erano accusati dei rea
ti di strage, di associazione per delinquere armata
e di tipo mafioso e di numerosi altri reati in re
lazione all'attentato dinamitardo perpetrato il
29.7.1983 ai danni del Consigliere Istruttore presso
il Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici.-

Dopo vari giudizi, la Corte di Assise di
Appello di Messina con sentenza 21.12.1988, quale
giudice di rinvio, ha assolto gli attuali imputati
dal reato di strage e dalle altre imputazioni con
nesse, condannandoli solo per il reato associativo,
alle seguenti pene: Michele Greco anni 12 di reclu
sione, Salvatore Greco anni 10 di reclusione, Vincen
zo Robito, con le attenuanti generiche, alla pena
di anni 5 e mesi 10 di reclusione.-

La Corte di Cassazione, però, sul punto ha
annullato la decisione.-

Premesso che ai tre imputati è stato conte
stato il delitto previsto dall'art. 416 bis, c. 1°
e 4°, cioè la partecipazione ad una associazione
mafiosa armata, punito con una pena che va da 4 a
10 anni, il Supremo Collegio ha rilevato che la san
zione inflitta a Michele Greco supera il massimo



edittoale, quella inflitta a Salvatore Greco raggiunge il massimo, ma non risulta adeguatamente motivata, e quella inflitta a Robito, infine, deriva da una diminuzione della pena base (anni 6) per l'effetto delle concesse attenuanti generiche, pur dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, di soli mesi due di reclusione, senza alcuna spiegazione dalle ragioni di tale minima riduzione.-

Pertanto è stato demandato a questa Corte il compito di determinare in concreto la misura della pena da infliggere ai tre imputati in relazione al delitto contestato e, per Robito, alle circostanze già riconosciute.-

Alla udienza del 6.11.1990 preliminarmente la Corte disponeva procedersi col rito camerale ai sensi dell'art.599 C.P.P., di immediata applicazione.-

Quindi il P.M. chiedeva il massimo della pena per i fratelli Greco e la pena di anni 5 per Robito.-

Venivano poi sentiti Michele Greco, unico imputato presente, e i difensori, i quali invocavano per tutti il minimo della pena.-

La Corte riservava la decisione.-

IN DIRITTO

001311

Osserva anzitutto la Corte che, al fine di de_terminare la pena adeguata al caso in esame, occor_ re soprattutto riferirsi alla gravità del reato com_ messo, desunta dalla sua natura, dal pericolo cagio_ nato alla collettività e dai singoli ruoli eserci_ tati dagli imputati, nonché dalla valutazione della loro capacità a delinquere, quale emerge dai prece_ denti giudiziari e dalla loro condotta.-

Tali elementi vanno dedotti essenzialmente da_ quanto risulta dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, che, sul punto, è stata con_ fermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.-

Ebbene, si evince dal programma delittuoso enunciato nella contestazione e dal contenuto della motivazione della indicata decisione che l'associa_ zione alla quale hanno partecipato gli imputati era dedita ad un vasto traffico di stupefacenti (secondo il teste Contorno la cosca aveva anche una propria raffineria nella tenuta di Favarella) ed era pronta ad adoperare qualsiasi mezzo illecito, comprese le armi, pur di raggiungere lo scopo.-

Alcuni componenti, infatti, avevano il compi_ to non solo del reperimento della droga necessaria alle operazioni speculative dell'associazione, ma anche quello di trovare le armi, sia leggere che

pesanti, che dovevano servire per eliminare chi si opponeva alla realizzazione del programma.-

Risulta inoltre che il gruppo dei Greco è stato coinvolto in una vera e propria guerra tra cosche mafiose, riuscendo alla fine a prevalere (v.Sent.Corte Ass.App.C.T., pag.149-150) e ciò dimostra ampiamente la estrema pericolosità della società delinquenziale alla quale gli imputati hanno aderito, circostanza questa che va opportunamente valutata nella determinazione della pena, non essendo ovviamente indifferente a tal fine che il reato commesso riguardi una associazione per delinquere capace di esprimere un tal tasso di pericolosità.

Passando quindi alla individuazione dei singoli ruoli esercitati dagli imputati, rileva la Corte che in tutte le decisioni intervenute sui fatti che hanno dato origine a questo lungo iter processuale il fratello Greco, al di là di una precisa contestazione nel capo di imputazione, sono stati sempre qualificati come portatori di una posizione preminente nell'ambito della associazione.-

Erano coloro che tenevano le fila della cosca, gli organizzatori di essa, gli elementi di spicco.

A dimostrazione di tale affermazione basta rileggere quanto su di loro ha detto Tommaso Buscetta,

la cui dichiarazione è tra quelle poste dalle Sezioni Unite a fondamento della conferma della decisione di condanna (v. sent. cit. p. 150 e s.).-

Michele Greco era il capo della famiglia ed è stato anche il capo della " commissione " , cioè di quella struttura collegiale che coordinava le illecite operazioni della mafia palermitana.-

Il teste ^{ha} racconta l'intera carriera dell'imputato, ricordando le tappe della sua ascesa, da quando era " capodecina", a quando divenne capo-famiglia, poi membro della commissione e infine capo della stessa.-

Salvatore Greco, inteso il " senatore", era un elemento di prestigio, quello che ~~tra~~tra i rapporti "politici e sociali" (v. sent. cit. p. 154).-

Provvedeva alle ~~assegnazioni~~^{assunzioni} sia di affiliati ~~ne~~ di elementi esterni negli uffici pubblici e interveniva per dirimere i contrasti tra coloro che a lui si rivolgevano, anche anticipando somme notevoli (v. episodio Priolo-Sanchez - f. 64 sent. cit.): le sue funzioni di " giudice-conciliatore" sono altamente significative del ruolo di alto prestigio da lui assunto in seno all'associazione.-

Quanto alla loro capacità a delinquere, i numerosi precedenti giudiziari, ivi comprese le misure di prevenzione cui sono stati sottoposti, e, per

Salvatore Greco, la lunga latitanza che perdura da anni, sono indici di rilevante pericolosità, appena mitigata dalla circostanza obbiettiva che ancora non risultano condanne definitive nei loro certificati penali.-

Pertanto, tenendo presente nel loro complesso tutti gli elementi posti in evidenza e considerando che la preminenza delle funzioni di Michele Greco rispetto a quelle del fratello risulta compensata dalla maggiore capacità a delinquere di quest'ultimo, dimostrata dalla sua lunghissima latitanza, ritiene la Corte di dover infliggere ad entrambi la stessa pena che, per quanto è stato esposto, solo di poco può essere inferiore al massimo previsto dall'art.416 bis, I - IV comma, loro contestato: vanno cioè condannati alla pena di anni otto di reclusione ciascuno.-

In ordine alla posizione di Vincenzo Rqbito, rileva la Corte che il compito a lui assegnato nell'ambito dell'associazione non era certo di secondaria importanza.-

Insieme a Scarpisi egli infatti doveva provvedere al reperimento della morfina-base indispensabile per il traffico di stupefacenti oggetto del programma criminoso e aveva avuto attribuito anche

il compito di reperire le armi che servivano alla
associazione per eventuali attentati(v.sent.cit.pa
155).-

E poichè si tratta di incarichi di particolare
delicatezza, è logico ^{desumere} ~~dedurre~~ che il ruolo da lui
assunto era di notevole rilevanza.-

A ciò si aggiunge che egli, come risulta dalla
testimonianza di De Luca, era stato spesso implicato
nel traffico di stupefacenti e che aveva accettato
il ruolo di emissario per le armi, nonostante fosse
a conoscenza che dovevano servire per un grave atten-
tato(sent.cit.p.157-158).-

Pertanto la gravità del reato a lui contesta-
to, desunta, per quanto già è stato precisato, dalla
estrema pericolosità della associazione alla quale
egli ha aderito, nonchè dal contributo obbiettivo
da lui fornito nella realizzazione del programma
criminoso, e la rilevante capacità a delinquere da
lui dimostrata in relazione alla sua condotta pre-
cedente(v.testi De Luca) e al suo comportamento
processuale del tutto negativo(ha sempre mentito)
inducono la Corte a infliggere una pena di anni
5 di reclusione, riducendo di un anno la pena-base
di anni 6, pure applicata dalla Corte di Messina,
ritenendo che questa sia la pena adeguata al caso.

Non bisogna infatti trascurare che, in definitiva, le attenuanti generiche erano state concesse all'imputato al dichiarato fine di adeguare la pena al delitto di strage, per il quale il contributo da lui dato era stato giudicato di non notevole rilievo(v.sent.cit.p.171).-

Le predette circostanze, invece, valutate con riferimento al reato associativo, pur non dovendo essere verificate, non possono però comportare una pena inferiore ad anni 5 di reclusione, sanzione che la Corte considera adeguata alla entità del fatto commesso dal Robito e alla sua personalità.

Va confermata la pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà di genitori nei confronti dei fratelli Greco e la misura della libertà vigilata per anni 1 nei confronti di Robito, applicate dalla Corte di Messina.=====

P . O. M.

La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, visti gli artt.544 C.P.P. 1930 e 599 C.P.P., pronunciando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, determina la pena da infliggere in ordine al reato p.e p.dall'art.416 bis,c.I e IV C.P. nei confronti di Michele e Salvatore Greco in anni 8 di reclusione ciascuno e nei confronti di Vincenzo Ro

001317

bito in anni 5 di reclusione.-

Conferma la pena accessoria e la misura di sicurezza inflitta ai tre imputati con sentenza 21.12.1988 dalla Corte di Assise di Appello di Messina.

Reggio Cal., 6.11.1990

IL PRESIDENTE EST.



GIUSEPPE GAMBADORO

Giuseppe Gambadoro

E' copia conforme all'originale per notifica Arr. n. De Caprio del Foro di Roma
Reggio Calabria, 7 GEN. 1991
IL CANCELLIERE



Il Collaboratore di Cancelleria
(Dott. Antonio Pedace)

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

27

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

SENZA DEL : 26/06/1991 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE :
SENTENZA

ORSO PROPOSTO DA : RABITO VINCENZO
NATO IL 14/01/1939 PALERMO
GRECO SALVATORE
NATO IL 07/07/1927
GRECO MICHELE
NATO IL 02/05/1924 PALERMO



LA : SENTENZA DEL : C. ASS. APP.
GGIO CALABRIA NUM. REG.: 000021/1990 IN DATA : 06/11/1990
1) A 5 RECL. - 2, 3) A 8 RECL. CIASCUNO

DI APPELLO DALL'ALTRA DEL : CORTE ASSISE
TANISSETTA NUM. REG.: 000007/1983 IN DATA : 24/07/1984

O M I S S I S
:RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI IN SOLI-
DO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO E

SUDDETTA

CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI L. 300.000
IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

.....

ATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

1 LUG. 1991

.....

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

[Handwritten Signature]

.....

001320